

Prot. n° 5443/p/ep

Roma, 3 maggio 2012

A tutte le Casse Edili

e p.c. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE

Comunicazione n ° 493

Oggetto: Casse Edili abilitate al rilascio del Durc

Si trasmette, in allegato, copia della lettera circolare del 2 maggio u.s., a firma del Direttore generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dott. Paolo Pennesi, riguardante la definizione di "Cassa Edile" ai sensi del D. Lgs. N. 276/2003 e la conseguente abilitazione al rilascio del Durc.

Tale importante documento, nel rispondere ad una esigenza di chiarezza più volte avanzata dalle Associazioni nazionali della categoria, afferma, inoltre, il principio di una inefficacia giuridica delle stesse attestazioni di regolarità contributiva rilasciata dalle Casse "anomale", attestazioni che, troppo spesso, sono state utilizzate ed accettate in sostituzione degli adempimenti relativi al Durc.

Nell'invitare le Casse Edili a dare la massima diffusione della circolare, la scrivente si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente Massimo Trinci

Marino Tui

Il Presidente Franco Osenga

Allegato 1

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

LETTERA CIRCOLARE



Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 02/05/2012
Prot. 37 / 0008367 / MA007.A001

Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro

All'ANCE

Alla Filca CISL

alla Feneal UIL

alla Fillea CGILI

All'INPS Direzione Centrale Entrate

All'INAIL Direzione Centrale Rischi

Alla CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

> All'ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani

> > All'UPI Unione Province d'Italia

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: Casse edili abilitate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste di chiarimenti – provenienti da pubbliche amministrazioni, organi istituzionali, organizzazioni datoriali e sindacali – circa i criteri

di individuazione delle Casse edili ai fini della verifica della legittimazione, da parte di tali Enti

bilaterali, al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Al riguardo questa Amministrazione ritiene di dover ribadire ancora una volta i requisiti, già

più volte evidenziati in passato, individuati dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente

bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento della attività certificativa.

In proposito la fonte normativa che introduce la definizione di Ente bilaterale è da rinvenirsi

nell'art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 che fa riferimento agli "organismi costituiti a iniziativa di

una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,

quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: (...) la certificazione

dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva (...)".

Con successivo D.M. 24 ottobre 2007, attuativo della disposizione di cui all'art. 1, comma

1176, L. n. 296/2006, è stato inoltre specificato che il requisito della maggiore rappresentatività

comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la

parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa edile (art. 2, comma 2).

Va poi evidenziato che le Casse abilitate sono tenute ad osservare il c.d. principio di

reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva

rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco

riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse. Lo stesso Legislatore considera tale

requisito imprescindibile atteso che, secondo l'art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, "le casse

edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono

rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva" (disposizione già contenuta nell'art.

9, comma 77, della L n. 415/1998). Oggi tale principio è peraltro assicurato attraverso la

cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE).

Sulla base di tali premesse si ritiene il possesso dei requisiti indicati - e in particolare

l'emanazione dalle sole organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative

nonché il reciproco riconoscimento degli accantonamenti effettuati indispensabili ai fin delle

relative prestazioni - è elemento di carattere costitutivo ai fini della possibilità per le Casse di

svolgere gli adempimenti certificativi in questione.

Ne deriva che gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE non possono definirsi "Casse edili" ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge.

Sulla base di quanto sopra si invitano i destinatari della presente a tener conto dei principi sopra esposti e di conformare conseguentemente, nell'ambito delle rispettive competenze, il proprio operato ai chiarimenti forniti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)

DP

10762